

ARTICOLO 1- FINALITÀ E OGGETTO

Con il presente atto Il Comune di Lula intende disciplinare, mediante criteri obiettivi, il procedimento amministrativo inerente il rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari residenti in questo Comune e frequentanti Scuole Secondarie di Secondo grado.

Il rimborso spese di viaggio per gli studenti pendolari è finalizzato ad agevolare la frequenza scolastica, abbattendo i costi sostenuti dalle famiglie per i viaggi e contribuendo ad attenuare l'abbandono e la dispersione scolastica.

Il rimborso è riconosciuto, ai sensi della L.R. 31/1984 agli studenti pendolari residenti nel Comune di Lula regolarmente iscritti e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, i Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi i corsi di formazione professionale. Il rimborso viene attribuito annualmente mediante apposita procedura concorsuale

ART. 2 – INDIZIONE CONCORSO.

Il Comune di Lula bandisce annualmente un concorso per il rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari frequentanti Scuole Secondarie di Secondo grado.

Il Bando, approvato dal Responsabile del Servizio Affari Generali, fissa modalità e termini per la presentazione delle istanze e viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.lula.nu.it e all'albo on line.

ART. 3 – REQUISITI

Possono partecipare al concorso per il rimborso della spese viaggio tutti gli studenti pendolari in possesso dei seguenti requisiti:

- Aver frequentato Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica, ivi compresi i Conservatori Musicali pubblici o privati e i corsi per adulti purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi i corsi di formazione professionale per i quali la scuola o l'ente provveda direttamente al rimborso spese viaggio.
- Residenza nel Comune di Lula;
- Non godere di altri benefici per lo stesso titolo e per lo stesso anno, concessi dallo Stato o da altri Enti;
- Aver effettivamente sostenuto le spese per il trasporto.

Il rimborso delle spese di viaggio viene erogato anche agli studenti respinti che frequentano per la seconda volta la stessa classe o che non abbiano portato a termine l'Anno Scolastico (rimborso per l'effettivo periodo di frequenza e la spesa realmente sostenuta).

ART. 4 – SPESE RIMBORSABILI

Sono rimborsabili le spese effettivamente sostenute e documentabili da parte dei richiedenti con l'esibizione del documento di viaggio (abbonamento, carnet, biglietti oblitterati etc.) nominativamente intestato allo studente e/o al genitore o esercente la potestà genitoriale.

Non è ammesso rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere Istituti fuori dal territorio regionale.

Il rimborso è commisurato al percorso necessario a raggiungere la sede più vicina della scuola del tipo di quella prescelta dallo studente

Non è ammesso rimborso quando non viene esibito documento di viaggio.

Il rimborso delle spese sostenute dagli studenti per viaggi con mezzo privato sarà possibile in mancanza o carenza di quello pubblico e/o nei casi di studenti lavoratori o iscritti in corsi serali di recupero. L'importo del rimborso riconosciuto nei suddetti casi sarà equiparato a quello previsto in caso di utilizzo del mezzo pubblico.

In luogo del documento di viaggio lo studente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risultino le modalità di viaggio per le quali si richiede il rimborso.

È ammesso il rimborso dei soli biglietti di viaggio oblitterati nei mesi di Settembre, Giugno, o qualora il richiedente abbia viaggiato per frequentare rientri

serali o scuole a tempo pieno e/o prolungato. Il rimborso dei biglietti oblitterati nel mese di Luglio è ammesso solo per gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso o specifici corsi di recupero.

ART. 5 – CRITERI

La Giunta Comunale fissa dei criteri oggettivi per il rimborso delle spese di viaggio a cui dovrà attenersi il Responsabile del Procedimento nel momento della formazione della graduatoria.

I criteri sono i seguenti:

Fascia 1: valore ISEE compreso tra € 0,00 e € 20.000,00:

- La quota di finanziamento verrà calcolata applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{stanziamento previsto in bilancio}}{\text{somma totale Spesa documentata da tutti studenti}} \times 100$$

Fascia 2: valore ISEE compreso tra € 20.000,01 e € 35.000,00

La quota di finanziamento verrà calcolata applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{stanziamento previsto in bilancio}}{\text{somma tot. Spesa documentata da tutti studenti}} \times 100 - 5\%$$

Fascia 3: valore ISEE superiore a € 35.000,00

esclusione rimborso spese viaggio sostenute

ART. 6 – PRESENTAZIONE DOMANDE

Gli interessati possono presentare, entro il termine stabilito nel Bando di Concorso, istanza su carta semplice, su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Protocollo, sul sito web del Comune www.comune.lula.nu.it e nell'albo on line del Comune di Lula.

La domanda sottoscritta dal richiedente se maggiorenne, oppure dall'esercente la potestà genitoriale nel caso di minori, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva da cui risulti la regolare frequenza per l'anno scolastico di riferimento e il mezzo impiegato dallo studente per raggiungere la sede dell'istituto scolastico frequentato;
- Certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità alla data di scadenza del bando di concorso;
- Spese viaggio effettivamente sostenute (abbonamenti mensili, biglietti, ecc.);
- Eventuale altra documentazione attestante particolari situazioni.

Le istanze prive della documentazione richiesta non verranno prese in considerazione e verranno automaticamente escluse.

L'Ufficio del Responsabile del procedimento dovrà garantire la pubblicità del concorso, la consegna dell'apposita modulistica e un servizio di assistenza per la corretta compilazione della stessa.

ART. 7 GRADUATORIA

Il Responsabile del Procedimento, sulla base della documentazione prodotta dai richiedenti ed esperiti altri eventuali accertamenti, provvederà a stilare una graduatoria provvisoria degli aventi diritto tenendo conto nel modo più rigoroso dei criteri ex art. 5 e dei fondi disponibili.

A cura dello stesso responsabile del procedimento sarà inoltre stilato un elenco degli esclusi contenente le eventuali motivazioni dell'esclusione stessa.

La graduatoria sarà pubblicata all'albo on line, nel sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni e ne sarà data comunicazione con avviso pubblico.

ART. 8 RICORSO.

Gli interessati potranno presentare avverso la graduatoria provvisoria le proprie motivate deduzioni per iscritto entro i dieci giorni successivi al termine della pubblicazione. Decorsi dieci giorni senza che siano presentate deduzioni, il Responsabile del Servizio procederà con propria Determinazione alla relativa liquidazione.

Eventuali osservazioni e deduzioni verranno esaminate dal Responsabile del Servizio che nel termine dei successivi 15 giorni dovrà adottare il provvedimento di accoglimento o diniego.

In caso di accoglimento verrà riformulata e pubblicata per 10 giorni una nuova graduatoria. Il Responsabile del Servizio provvederà a comunicare al ricorrente l'accoglimento o il rigetto del ricorso.

ART. 9 RINVIO NORME

Il presente Regolamento consta di n° 9 articoli.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme generali vigenti in materia di diritto allo studio.